

Allegato "A" al n. 11566/7804 di Repertorio

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1) E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

neVALElapena - Associazione di Promozione Sociale

L'associazione, di seguito in breve "associazione", potrà essere altresì identificata con la denominazione in forma abbreviata: **neVALElapena APS**.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto e nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

2) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione alla vita associativa senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3) L'associazione ha sede legale nel Comune di Lesmo (MB) e la sua durata è illimitata.

4) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Comitato Direttivo.

Art. 2 - Finalità

1) L'associazione, apartitica, non ha scopo di lucro e, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e partecipazione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'associazione intende perseguire le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento di attività nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei pazienti colpiti da sarcomi e delle loro famiglie.

Più precisamente l'Associazione nasce con lo scopo di:

* contribuire al miglioramento dell'assistenza e cura dei pazienti affetti da sarcoma, collaborando con i servizi sanitari e socio-assistenziali di competenza (anche sostenendo progetti specifici di sviluppo o ricerca promossi dagli istituti di cura); aiutare i soggetti svantaggiati nel trasferimento da casa/stazione/aeroporto verso ospedali e istituti di cura; favorire la ricerca di un alloggio temporaneo vicino all'istituto di cura per i pazienti, in particolare per quelli provenienti da fuori regione, e per i loro familiari; aiutare i pazienti nel disbrigo di prenotazioni di esami/visite specialistiche; svolgere attività di assistenza volontaria per compagnia a pazienti e familiari durante i ricoveri ospedalieri;

* finanziare l'acquisto di apparecchiature medico-sanitarie da destinare ad altre associazioni o a enti/istituti di cura senza scopo di lucro.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), h) e u) del D.Lgs. n. 117/2017, e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2) In particolare l'associazione - anche con la collaborazione di altri Enti del Terzo Settore e di Pubbliche Amministrazioni - si propone, in aggiunta a quanto già descritto all'articolo precedente, di:

- * sviluppare una vicendevole solidarietà tra i pazienti/famiglie favorendo aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale, psicologico;
- * diffondere informazioni scientifiche sui sarcomi e sui tumori rari presso Enti pubblici e privati, informando altresì sui centri di cura e/o percorsi assistenziali più idonei;
- * sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse dell'associazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;
- * erogare borse di studio verso soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- * organizzare occasionalmente eventi per la raccolta di fondi;
- * pubblicizzare sui mezzi di comunicazione o tramite internet la sua esistenza, le sue finalità e le attività da essa svolte;
- * organizzare corsi di formazione con lo scopo di qualificare e far acquisire specifiche competenze nel volontariato agli associati/volontari dell'associazione;
- * sviluppare interazioni con altre Associazioni e/o Fondazioni o Enti che abbiano finalità statutarie coerenti con le proprie;
- * porre in essere ogni ulteriore attività finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione.

3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di cui all'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Art. 4 - Attività diverse

1) L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Art. 3 purché assumano carattere secondario e strumentale nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Raccolta fondi

1) L'associazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia - può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2) L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

3) Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Comitato Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6) Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1) Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2) La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3) L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4) Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi dell'associazione;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'Ordine del Giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Comitato Direttivo.

5) Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi dell'associazione;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dal Comitato Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

- 1) La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
- 2) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Comitato Direttivo ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 3) L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi dell'associazione può essere escluso dall'associazione stessa.
- 4) La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Comitato Direttivo.
- 5) La delibera del Comitato Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione.
- 6) L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

- 1) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi dell'associazione

- 1) Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.
- 2) L'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
- 3) Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi dell'associazione non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono

tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1) L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto a esprimere un voto.

3) Agli associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ai limiti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

5) Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di 3 (tre) associati.

6) Non può essere conferita la delega a un componente del Comitato Direttivo o di altro organo dell'associazione.

7) Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Comitato Direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1) L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) nominare e revocare i componenti del Comitato Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare - quando richiesto e in ultima istanza - sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Comitato Direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Comitato Direttivo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

2) L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.
- 2) L'Assemblea si riunisce altresì su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un 1/10 (un decimo) degli associati oppure da almeno un 1/3 (un terzo) dei componenti del Comitato Direttivo.
- 3) L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite telefax o altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno, della data, del luogo e dell'ora dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione - che deve tenersi in un giorno diverso da quello di prima convocazione - l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2) L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 3) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alle modificazioni dello statuto, allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione.
- 4) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
- 5) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.
- 6) All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7) I componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 9) I voti sono palesi tranne che per le deliberazioni che riguardino persone nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 10) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono

impegnative per tutti gli associati.

Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale verrà redatto da un Notaio.

Art. 15 - Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3) Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4) Non può essere nominato componente del Comitato Direttivo - e se nominato decade dal suo ufficio - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

5) I componenti del Comitato Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei suoi componenti;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività dell'associazione e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il programma di attività entro il mese di dicembre di ogni esercizio e il bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- j) deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;

- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Comitato Direttivo oppure anche tra i non associati;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del Comitato stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo dell'associazione.

Art. 17 - Funzionamento del Comitato Direttivo

- 1) Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Comitato stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Comitato Direttivo per tre volte consecutive.
Il Comitato Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più componenti il Comitato Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
- 2) Il Comitato Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite telefax o altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
- 3) Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 5) Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 6) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7) Di ogni riunione del Comitato Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1) Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2) Il Presidente:

- * ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- * dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo;

- * può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e sulla scorta di conforme deliberazione del Comitato Direttivo - ad accettare donazioni e lasciti testamentari di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- * ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- * convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;

- * sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti per conto dell'Associazione;

- * in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente e - in caso di nomina di più Vice Presidenti - dal più anziano di età.

4) Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1) Il Segretario verbalizza e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, gestisce la tenuta dei libri dell'associazione garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo

1) L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2) I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

6) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri dell'associazione

1) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi dell'associazione (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati e non che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Comitato Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3) I verbali di Assemblea e del Comitato Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4) Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1) Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017;
- i) corrispettivi da associati e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1) Il Comitato Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1) L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio di ogni anno per terminare il 31 (trentuno) dicembre successivo.

2) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Comitato Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017, qualora emanato.

4) La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5) Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Comitato Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annua.

7) Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'esercizio in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Comitato Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017.

2) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1) Tutti gli associati e non che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2) L'associazione, previa delibera del Comitato Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1) In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 28 - Disposizioni finali

1) Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Andrea Proserpio

F.to: Andrea Sala (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi di legge.